



# MUNICIPIO DELLA CITTÀ DEL VASTO

UFFICIO ELETTORALE

## AGGIORNAMENTO ALBI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO

### IL SINDACO

**Visto** l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405, relativa al riordinamento dei giudizi di Assise, contenente norme per l'aggiornamento degli Albi definitivi dei Giudici Popolari;

**Vista** la legge 27 dicembre 1956, n.1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise di Appello;

### INVITA

tutti coloro che, non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951 n. 287 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della stessa legge(\*), a chiedere l'iscrizione negli elenchi integrativi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello.

Le domande per conseguire le iscrizioni suddette devono essere presentate all'Ufficio Protocollo di questo Comune oppure trasmesse per posta elettronica all'indirizzo: [comune.vasto@legalmail.it](mailto:comune.vasto@legalmail.it) **entro il 31 luglio 2023, a pena di esclusione.**

I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo, per l'iscrizione nell'elenco dei Giudici popolari di Corte d'Assise, e titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo, per l'iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari di Corte di Assise di Appello.

I moduli di domanda sono disponibili presso l'Ufficio Elettorale comunale oppure sul sito del Comune di Vasto, in Modulistica - Servizi Elettorali - all'indirizzo: [www.comune.vasto.ch.it](http://www.comune.vasto.ch.it).

*Dalla Residenza Comunale, 4 Aprile 2023*

IL SINDACO  
*Francesco Menna*

(\*) Art. 12 - INCOMPATIBILITA' CON L'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE

Non possono assumere l'ufficio di Giudice popolare:

- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.